

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 1/2023

del 3 febbraio 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2322]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1418 della Commissione, del 22 agosto 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il controllo della presenza di *Trichine* in relazione al sezionamento delle carcasse e a metodi di analisi alternativi <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1377 della Commissione, del 4 agosto 2022, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Francia <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

1. nella parte 6.1, punto 54 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32022 R 1418**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1418 della Commissione, del 22 agosto 2022 (GU L 218 del 23.8.2022, pag. 7)";
2. nella parte 7.2, punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32022 D 1377**: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1377 della Commissione, del 4 agosto 2022 (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 51)".

## Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1418 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/1377 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 218 del 23.8.2022, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 51.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

